

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 15,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, i deputati Barbareschi, Bonavita-cola, Cardinale, Cesaro, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Giorgio Merlo, Laratta, Meta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zeller, Mattesini, Rampi, Lainati, Codurelli, Bressa, D'Antona, Touadi, Strizzolo, Zunino, Froner.

Discussione della proposta di legge Zeller ed altri: Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau (C. 3403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri: « Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau ».

Ricordo che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo e ha elaborato un nuovo testo sul

quale le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze) hanno espresso parere favorevole. Essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 14 aprile scorso.

Ricordo altresì che nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato definito che il tempo complessivo per la discussione generale è di sei ore, così ripartito: relatore 20 minuti, Governo 20 minuti, richiami al Regolamento 10 minuti, interventi a titolo personale 55 minuti, con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato, tempo a disposizione dei gruppi 4 ore 15 minuti. Quest'ultimo, a sua volta, è così ripartito: Popolo della libertà 35 minuti, Partito democratico 35 minuti, Lega Nord Padania 31 minuti, Unione di centro 31 minuti, Futuro e libertà per l'Italia 31 minuti, Iniziativa responsabile 31 minuti, Italia dei valori 31 minuti, Misto 30 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione finale è di sei ore, così ripartito: relatore 20 minuti, Governo 20 minuti, richiami al Regolamento 10 minuti, tempi tecnici 20 minuti, interventi a titolo personale 54 minuti, con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato, tempo a disposizione dei gruppi 3 ore 56 minuti. Quest'ultimo, a sua volta, è così ripartito: Popolo della libertà 56 minuti, Partito democratico 52 minuti, Lega Nord Padania 26 minuti, Unione di centro 22 minuti, Futuro e libertà per l'Italia 21 minuti, Iniziativa responsabile 21 minuti, Italia dei valori 21 minuti, Misto 18 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

KARL ZELLER, *Relatore*. Nel rinviare alle considerazioni già effettuate in occasione dell'esame in sede referente della proposta di legge in oggetto, intendo esprimere il più vivo ringraziamento alla Commissione e a tutti i gruppi presenti, e in particolare al presidente e al rappresentante del Governo, per l'attività svolta, che ha condotto al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Vorrei anche ricordare che siamo al primo anniversario di questa tragedia e sarebbe auspicabile se potessimo concludere già oggi l'esame del provvedimento.

BARTOLOMEO GIACHINO, *Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3403, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato*).

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Ricordo che, come convenuto nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato è fissato alle 15,30.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti al testo in discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

CARLO MONAI. Solo per ribadire quanto già detto quando questa proposta di legge del collega Zeller fu avviata in sede referente, ossia una critica riguardo al *modus operandi*. Infatti, sia in questo caso che nel caso della disgrazia occorsa alla città di Viareggio, così come del resto anche in passato, abbiamo la tendenza a provvedere con leggi *ad hoc*, specifiche, che se da un lato hanno il pregio di dare risposta alle vittime di questi eventi così drammatici e luttuosi, dall'altro rischiano di essere frammentarie e forse anche inique.

Tragedie nel nostro Paese, purtroppo, ne accadono diverse, dai dissesti idrogeologici che spesso mietono vittime, ai terremoti, alle disgrazie che avvengono sulle strade, negli aeroporti o, come nel caso specifico, nell'ambito del sistema ferroviario. La riflessione che vorrei porre alla vostra attenzione riguarda l'opportunità che, per iniziativa parlamentare o per iniziativa del Governo, si appronti un testo unico, una sorta di legge che preveda criteri generali di indennizzo o identifichi quali situazioni debbano essere indennizzate, in maniera tale che non ci siano

disgraziati di serie A, perché magari hanno un santo in paradiso, e disgraziati di serie B, nei confronti dei quali non si prevedono cautele o sussidi.

Il mio voto — parlo a nome dell'Italia dei valori — è favorevole, ma con la segnalazione dell'opportunità di una normativa sistematica che eviti questa sorta di legislazione provvedimentale. Grazie.

SANDRO BIASOTTI. Per esprimere — ci tenevo che rimanesse agli atti — il voto favorevole del Popolo della libertà e la nostra solidarietà al collega Zeller, alla comunità e in particolare alle vittime della tragedia.

SILVIA VELO. A nome del Partito Democratico dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento. Purtroppo, è il secondo che approviamo per un grave incidente ferroviario, seppur di natura completamente diversa.

Condivido le preoccupazioni del collega Monai rispetto all'esigenza di una normativa organica su questo tema. D'altra parte, le vittime difficilmente comprenderebbero — infatti anche l'Italia dei valori ha votato a favore — una risposta del Parlamento rispetto a questi accadimenti che si limiti semplicemente a sottolineare l'opportunità di predisporre una normativa organica.

Forse sarebbe più giusto fare in modo di rendere più efficiente il sistema giudiziario di accertamento delle responsabilità. Se il sistema della giustizia fosse più rapido probabilmente non ci sarebbe bisogno di questi interventi puntuali, ma si andrebbe verso la via ordinaria.

Mi pare che non ci sia la percezione, da parte della maggioranza, della necessità di questa priorità; anzi, abbiamo discusso la scorsa settimana sul rischio di prescrizioni abbreviate per reati di questo tipo, omicidio colposo e quant'altro, e questo ci preoccupa ulteriormente.

MARCO DESIDERATI. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole della Lega Nord su questo provvedimento, che ricalca in tutto e per tutto il provvedi-

mento già approvato per Viareggio. Ricollegandomi a quanto detto dai colleghi precedentemente, vorrei sottolineare che non stiamo parlando di risarcimento, ma di elargizione, due cose evidentemente diverse.

Non stiamo risarcendo un danno, perché a definire il risarcimento provvederanno i tribunali, e a risarcirlo le assicurazioni. Stiamo solo facendo fronte a una difficoltà oggettiva, immediata, di persone che hanno subito un danno gravissimo, quindi stiamo facendo un intervento di tipo assolutamente umanitario. Non abbiamo la pretesa di risarcire nessuno, ma solo quella di dare, nel più breve tempo possibile, un aiuto a chi ne ha bisogno.

DEBORAH BERGAMINI. Vorrei soltanto aggiungere che concordo con la precisazione del collega Desiderati, perché lo spirito di questa legge ricalca quello della « legge Viareggio » (così ribattezzata per semplificare), ossia che, preso atto della complessità e della lunga durata dei processi, come quello che si sta svolgendo proprio a Lucca, fosse necessario dare alle famiglie delle vittime un'elargizione che desse loro un po' di ossigeno nell'attesa dei tempi lunghi della giustizia, che dovrà accertare le responsabilità e pertanto decidere sui risarcimenti veri e propri ai familiari delle vittime.

Proprio in questa ottica, la legge compensa la lunghezza dei processi. Se i processi in questo Paese si svolgessero in tempi umani e non inumani, come accade oggi, probabilmente non ci sarebbe neanche la necessità di procedere con norme come quella che stiamo licenziando. Per questo è difficile capire come mai non solo non si avverta il bisogno di discutere della lunghezza dei processi, ma addirittura ci si lamenti se si cerca di farli durare meno. Il tema della prescrizione breve è proprio quello di cercare di chiudere quei processi che non vedranno mai la fine, per liberare risorse che servano, invece, a portare a termine i processi che qualche speranza di vedere la fine ce l'hanno.

Se collaborassimo tutti per procedere in modo razionale e serio a un'abbrevia-

zione della durata dei processi in questo Paese, anche leggi come questa, probabilmente, non sarebbero più necessarie.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

KARL ZELLER. Signor presidente, richiamo l'attenzione della Commissione sulle seguenti correzioni di forma da apportare al testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

In particolare, all'articolo 2, comma 2, all'alinea, le parole: « Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte ai familiari delle vittime, » sono sostituite con le seguenti: « Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, » sono sostituite con le seguenti: « come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ».

Avverto che la prima correzione di forma precisa che le elargizioni a cui fa riferimento l'articolo 2, comma 2, sono quelle spettanti ai familiari delle vittime, mentre la seconda correzione di forma puntualizza che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella risultante dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato all'articolo 60, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le correzioni di forma proposte dal relatore.

(Sono approvate).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione finale della proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zeller e altri: « Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau » (C. 3403):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bergamini, Biasotti, Bressa in sostituzione di Gasbarra, Buonanno, Codurelli in sostituzione di Fiano, Crosio, D'Antona in sostituzione di Gentiloni Silveri, Desiderati, Di Vizia, Froner in sostituzione di Meta, Garofalo, Iapicca, Landolfi, Lainati in sostituzione di Cesaro, Lovelli, Mattesini in sostituzione di Bonavitacola, Monai, Nicco, Rampi in sostituzione Cardinale, Simeoni, Strizzolo in sostituzione di Giorgio Merlo, Terranova, Testoni, Toto, Touadi in sostituzione di Ginefra, Tullo, Valducci, Velo, Zeller in sostituzione di Barbareschi, Zunino in sostituzione di Laratta.

Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 20 maggio 2011.*

ALLEGATO

**Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti
del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
(C. 3403 Zeller)**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 3403
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

ART. 1.

*(Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti
del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau).*

1. Al presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau è assegnata la somma di 800.000 euro per l'anno 2011 e 2.200.000 euro per l'anno 2012 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

ART. 2.

*(Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione
e corresponsione delle elargizioni).*

1. Il presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d'intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell'ambito dell'importo complessivo di cui all'articolo 1, secondo i criteri individuati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte ai familiari delle vittime secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessità del beneficiario:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente *more uxorio* e ai figli a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime è attribuita una somma determinata in proporzione alla gravità delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Procedure per l'assegnazione delle elargizioni).

1. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunità comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau.

2. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari hanno diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 800.000 euro per l'anno 2011 e a 2.200.000 euro per l'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

